

la fattura semplificata

La Legge di stabilità 2013 (L. n. 228 del 24/12/2012, pubblicata in G.U. il 29/12/2012) in cui è stato trasfuso il D.L. n. 216/2012, in attuazione della Direttiva Comunitaria in materia di fatturazione, ha modificato la disciplina IVA introducendo, tra l'altro, la fattura "semplificata".

Le disposizioni si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2013.

La fattura semplificata (la cui disciplina è contenuta nell'art. 21-bis del D.P.R. n. 633/1972) è una ordinaria fattura nella quale è consentito omettere:

- taluni dati anagrafici del cliente;
- la suddivisione tra imponibile e IVA.

È evidente che il vantaggio dal punto di vista delle semplificazioni amministrative è piuttosto circoscritto perché limitato a coloro che emettono manualmente numerose fatture a soggetti sempre diversi, quali, ad esempio:

- ristoranti;
- ferramenta;
- ricambi;
- piccoli artigiani.

Limite di importo

Pertanto, l'agevolazione è limitata a operazioni di ammontare complessivo non superiore a 100 euro (IVA compresa).

Per le note di variazione ex art. 26 del D.P.R. n. 633/1972, invece, non vi è alcun limite di importo.

Quando non si può emettere la fattura semplificata

La fattura semplificata non può essere emessa per le seguenti tipologie di operazioni:

- cessioni di beni intracomunitarie (laddove in fattura deve essere indicata la dicitura "non imponibile");
- cessioni di beni/prestazioni di servizi diverse da quelle esenti (di cui all'art. 10, co. 1, nn. da 1 a 4, D.P.R. n. 633/72 – operazioni finanziarie, assicurative, su valute e cambi e su azioni e altri titoli) effettuate da un soggetto passivo italiano ad un soggetto passivo UE per le quali l'IVA non va applicata in Italia per mancanza del requisito della territorialità.

Gli elementi obbligatori della fattura semplificata

La fattura "semplificata" deve contenere almeno i seguenti elementi:

- data di emissione;
- numero progressivo che la identifichi in modo univoco;
- ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
- numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;
- ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
- **in alternativa**, in caso di soggetto stabilito nel territorio dello Stato può essere indicato il solo codice fiscale o il numero di partita IVA, ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione Europea, il solo numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento;
- descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi;
- ammontare del corrispettivo complessivo e dell'imposta incorporata, ovvero dei dati che permettono di calcolarla;
- per le note di variazione, il riferimento alla fattura rettificata e le indicazioni specifiche che vengono modificate.

I possibili scenari futuri

La norma prevede che con apposito D.M. il limite per l'emissione della fattura semplificata può essere:

- innalzato fino a 400 euro;
- eliminato per le operazioni effettuate nell'ambito di specifici settori di attività o da specifiche tipologie di soggetti per i quali le pratiche commerciali o amministrative ovvero le condizioni tecniche di emissione delle fatture rendono particolarmente difficoltoso il rispetto degli obblighi.

Al momento questa parte della norma non ha trovato attuazione.

Un esempio di fattura semplificata

La norma prevede che può essere indicato *il solo codice fiscale o il numero di partita IVA*.

Inoltre è consentito indicare *il corrispettivo complessivo comprensivo dell'imposta incorporata, e i dati che permettono di calcolarla*.

L'abbacchio Felice snc di Romoletto Spizzica Via dei Fori Imperiali n. 100 00100 Roma P. IVA: 98765432100	Fattura n. 26/2013 del 27/01/2013	
	Cliente: _____	
	Indirizzo: _____	
	P. IVA: <u>07364600580</u> C.f.: _____	
2 margherite	18,00	
4 suppli al telefono	8,00	
1 birra	4,00	
1 coca cola	3,00	
Totale	33,00	Aliquota IVA 10%

Un esempio di nota credito semplificata

La norma prevede che vada indicato: *...h) per le fatture emesse ai sensi dell'art. 26, il riferimento alla fattura rettificata e le indicazioni specifiche che vengono modificate*.

RTI srl Via dei Fogliari n. 100 00167 Roma P. IVA: 12345678900	Nota credito n. 3/2013 del 24/01/2013	
	Cliente _____	
	Indirizzo: _____ P. IVA: <u>77889935648</u>	
Rettifica Ns. fattura n. 2 del 5 gennaio 2013 Mancata applicazione sconto contrattualmente previsto	1.750,00	Aliquota IVA 21%

La contabilizzazione della fattura

La fattura semplificata dal punto di vista contabile ha il vantaggio per l'operatore che la inserisce nella contabilità dell'emittente di non dover creare l'anagrafica cliente. Al di là di ciò non vi è altra utilità poiché l'operatore deve comunque verificare se il cliente è già inserito in anagrafica e per far ciò deve digitare non più la denominazione del cliente (il software propone in automatico delle proposte di denominazione di clienti già alla digitazione delle prime lettere) ma l'intero numero di partita IVA. Lo scorporo dell'IVA dall'importo complessivo non presenta particolari problemi operativi poiché i software di contabilità consentono, mediante l'inserimento del totale e l'indicazione dell'aliquota, di risalire agevolmente all'imponibile.